

***COMUNE DI STENICO***



**Provincia di Trento**

**SERVIZIO DI NIDO  
FAMILIARE ART. 4 L.P. 12  
MARZO 2002 n. 4  
  
REGOLAMENTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 26 d.d. 30.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Alberto Giabardo -

## **INDICE**

- Art. 1 - Principi generali**
- Art. 2 - Destinatari del sostegno economico**
- Art. 3 - Modalità di calcolo del sostegno economico**
- Art. 4 - Modalità di erogazione del sostegno economico**
- Art. 5 - Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie  
con bambini portatori di handicap**
- Art. 6 - Relazioni e verifiche annuali**
- Art. 7 - Controlli periodici**
- Art. 8 - Responsabilità**

## **Art. 1 – Principi generali**

In accordo con le finalità di cui alla L.P. 4/2002 e dalle sue disposizioni attuative il comune di Stenico riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare – tagesmutter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi fornendo in modo professionale educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il domicilio della tagesmutter o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, consentendo alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo.

Sostiene pertanto il “nido d’infanzia – servizio Tagesmutter” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’articolo 7, lettera b) operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie ed ai bisogni delle bambine e dei bambini.

## **Art. 2 - Destinatari del sostegno economico**

Il sostegno agli organismi di cui all'art. 2 che operino con nidi familiari-tagesmutter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. 4/2002 avviene direttamente, ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare-tagesmutter che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente.

Tale contributo potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale:

- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter anche al di fuori del territorio comunale e comunque all'interno del territorio provinciale;
- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia;
- che utilizzino il servizio per almeno 60 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino;
- per un tetto massimo di 100 ore mensili.

Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia comunali da 3 mesi a 3 anni, nemmeno durante il periodo di chiusura estivo.

Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario mensile massimo stabilito annualmente con delibera della giunta comunale.

## **Art. 3 - Modalità di calcolo del sostegno economico**

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio di nido familiare tagesmutter in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno

abbienti il comune stabilirà annualmente con delibera della giunta comunale l'entità del sostegno economico che sarà determinato tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale e delle condizioni socio-economiche delle famiglie, erogando agli aventi titolo e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie un sussidio orario secondo il sistema basato sul calcolo dell'indicatore di capacità economica e finanziaria del nucleo familiare (ICEF) così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 262 dd. 17.02.2011 con oggetto "Direttive degli enti locali per l'adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi socio educativi prima infanzia di cui alla L.P. 12.03.2002 n. 4 e s.m."

Tale contributo verrà erogato mensilmente direttamente all'organismo titolare del servizio. In caso di situazioni di particolare disagio socio-economico e di handicap fisico, psichico, sensoriale, la giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico.

Resta in capo al comune l'emanazione di atti di indirizzo sui criteri di ammissione e formulazione delle graduatorie per l'ammissione delle famiglie utenti al contributo inteso come quota di abbattimento del costo orario del servizio.

#### **Art. 4 - Modalità di erogazione del sostegno economico**

Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 5 e 6 dovranno essere presentate per iscritto all'amministrazione comunale direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare-tagesmutter specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L. P. 4/2002 presso il quale intende utilizzare il servizio.

La documentazione relativa ai dati della famiglia avverrà tramite compilazione di un modulo di autocertificazione debitamente predisposto dall'Ufficio attività sociali in accordo con l'ente gestore, che l'utente consegnerà all'Ufficio Attività Sociali del Comune e verrà inviato dallo stesso, dopo il protocollo, ed il visto della responsabile dell'ufficio attività sociali, in copia all'ente gestore quale approvazione di ammissione al contributo con documento specificante il diritto (*periodo ed eventuale indicativo monte ore suscettibile di variazioni*) e l'ammontare dello stesso.

L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al comune direttamente o mediante l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio. Il comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

L'ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell'ufficio competente. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare – tagesmutter, emetterà fattura per quanto di competenza del comune.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare-tagesmutter, purché corredata di idoneo riepilogo (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia delle fatture emesse per le ore usufruite).

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Requisito essenziale per l'erogazione del contributo è la residenza nel territorio comunale.

A fronte del contributo per la realizzazione del servizio, l'ente gestore si impegna ad applicare alle famiglie una tariffa oraria ridotta proporzionalmente al contributo rispetto al tariffario in vigore che verrà aggiornato annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Il Comune, non appena troveranno effettiva attuazione i trasferimenti provinciali di finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia così come previsto dall'art. 11 della L.P. 4/2002, si riserva di modificare le modalità, i criteri e la misura del contributo finanziario riconosciuto a sostegno del servizio con delibera giunta.

#### **Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap**

In ogni caso sarà garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale.

Per i bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, è necessario che il medico specialista stabilisca la necessità di un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter.

#### **Art. 6 – Relazioni e verifiche annuali**

Ciascun organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo operante con bambini residenti nel territorio comunale è tenuto a presentare annualmente una relazione contenente gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le cooperative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscono del servizio di nido familiari – tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

#### **Art. 7 – Controlli periodici**

Al comune spettano i controlli periodici di cui all'art. 10 lettera d) della L.P. 4/2002 effettuata, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti alla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.

#### **Art. 8 - Responsabilità**

L'ente gestore si assume ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e pertanto nessuna responsabilità rimarrà in capo al Comune per qualsiasi danno o indennizzo.